



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 20/02/2026

U.O. 9.1.1 - Servizi interni, nuclei specialistici e TPL

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 56/2026 - R.G. 720/2025, COMUNE DI CARRARA/X.M.

“IL CONSIGLIO COMUNALE”

PREMESSO che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere un debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 12/03/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATA la disposizione n. 4/2019 del Segretario Comunale con la quale si dispone che il pagamento di un debito fuori bilancio, derivante da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dalla deliberazione di riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio Comunale, così come pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/20197QMIG;

PRESO ATTO che il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 56/2026 del 16/01/2026, iscritta nel R.G. n. 720/2025, ha ritenuto di non accogliere il ricorso presentato dal Comune di Carrara, tramite gli Avv.ti Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, avverso alla sentenza 127/2024 del 13/11/2024 del Giudice di Pace di Carrara, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 231,00, relativamente al giudizio di appello, oltre al 15% per spese generali, iva qualora dovuta e cpa come per legge, in favore dell'appellato;

CONSIDERATO che, con comunicazione del 20/01/2026, l'Avv. Fabio Miele, in qualità di difensore del Sig. M.M, richiede la liquidazione della somma di € 884,91, comprensiva anche del giudizio di 1° grado e così suddivisi:

Spese legali di I e II grado	€ 577,00
Spese generali	€ 86,55
Cassa avvocati 4%	€ 26,55
Totale imponibile	€ 690,10
IVA 22%	€ 151,82
Esborsi	€ 43,00
Totale Documento	€ 884,91

VISTO l'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede, al secondo comma, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

RITENUTO di finanziare la spesa in oggetto tramite lo stanziamento di spesa sul capitolo 01111.03.3000 "spese legali" del bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai signori Pandolfini Giuseppe in qualità di Presidente, Ribolini Candido e Meozzi Massimo, in qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, posti in allegato al presente atto;

SU proposta dell' assessora con delega al Traffico Avv. Elena Guadagni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 9 - Polizia Locale, sicurezza, mobilità, Dott.ssa Paola Micheletti e dal Dirigente del Settore 2 - Risorse Umane, finanziarie e societarie, Dott. Massimiliano Germiniasi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 12/03/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO l'art. 42 del predetto D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse, quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. a) dell'art. 194, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 56/2026 del 16/01/2026, iscritta nel R.G. n. 720/2025, con la quale il medesimo ha ritenuto di non accogliere il ricorso presentato dal Comune di Carrara, tramite gli Avv.ti Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, avverso alla sentenza 127/2024 del 13/11/2024, del Giudice di Pace di Carrara, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 231,00, relativamente al giudizio di appello, oltre al 15% per spese generali, iva qualora dovuta e cpa come per legge, in favore dell'appellato;
- 3) di dare atto che l'importo da corrispondere in favore dell'appellato, come da comunicazione del 20/01/2026 dell'Avv. Fabio Miele, in qualità di difensore del Sig. M.M, in seguito al pronunciamento della sentenza n. 56/2026 del 16/01/2026, iscritta nel R.G. n. 720/2025, è quantificato in complessivi € 884,91, comprensivo anche del giudizio di 1° grado è così suddiviso :

Spese legali di I e II grado	€ 577,00
Spese generali	€ 86,55
Cassa avvocati 4%	€ 26,55
Totale imponibile	€ 690,10
IVA 22%	€ 151,82
Esborsi	€ 43,00
Totale Documento	€ 884,91

- 4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 884,91, trova pertanto copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 01111.03.3000 denominato "Spese Legali", del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità, per gli adempimenti conseguenti;
- 6) di dare atto che, prima di provvedere al rimborso ai soggetti creditori delle somme dovute, saranno effettuate le opportune verifiche su eventuali cessioni di credito esistenti, debiti nei confronti del Comune, pignoramenti presso il Comune promossi da creditori pignoranti verso i soggetti stessi;
- 7) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;
- 8) di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del settore 9 - Polizia Locale, sicurezza, Mobilità, Dott.ssa. Paola Micheletti;

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

R.G. n. 232/2024

Il dr. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento introdotto con ricorso iscritto il giorno 10.4.2024 al n. 232/2024 di R.G., proposto da

MOSTI MICHAEL, cod. fisc. MSTMHL88P19F023B, con l'avv. Fabio Miele,
opponente

contro

COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco pro-tempore, cod. fisc. 00079450458, con il dr. Emanuele Bassani, **opposto**


per l'annullamento

del Verbale di accertamento e contestazione del Comune di Carrara – Polizia Locale n. 2024/K1404 del 5.4.2024 (violazione dell'art. 10, comma 18, codice della strada).

OGGETTO: opposizione ex art. 7 d.lvo n. 150/2011 – valore della controversia € 794,00.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte opponente: dichiarare la nullità del verbale n. 2024/K1404 della Polizia Locale di Carrara ed ordinarne l'archiviazione, con vittoria di spese e competenze professionali di causa, Iva e Cap come per legge.



Per parte opposta Comune di Carrara: rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato con conferma di validità del verbale impugnato. In ogni caso tenendo indenne il Comune di Carrara da ogni spesa ed onere del presente giudizio stante la legittimità dell'accertamento compiuto.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

All'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stato messo a verbale il dispositivo di sentenza. Il processo di opposizione è stato istruito in via documentale.

L'opponente ha negato la responsabilità in ordine alla norma contestata (violazione dell'art. 10, comma 18, del codice della strada), sostenendo che, alla fattispecie concreta, non sarebbe applicabile la predetta norma ma, semmai, il comma 2 dell'art. 167 del codice della strada.

Il Comune di Carrara ha depositato la documentazione di cui all'art. 7 del d.lvo n. 150/2011, ha confermato la fondatezza dell'accertamento ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con espressa richiesta di tenere "indenne il Comune da ogni spesa ed onere del presente giudizio stante la legittimità dell'accertamento compiuto".

§§§§§§

I fatti contestati con il Verbale impugnato non integrano gli estremi della violazione dell'art. 10, comma 18, del codice della strada ma quelli della violazione dell'art. 167, comma 2, del codice della strada, come sostenuto dall'opponente. La testuale lettura delle norme, porta a ritenere che il significato della norma sanzionatoria viene ad essere scriminato dalla esatta e corretta terminologia tecnica attribuibile alla fattispecie concreta, laddove i termini

"portata" - cioè, la capacità di carico del mezzo, che è cosa diversa dalla "massa" (v. Cass. Civ., sez. 2^a, n. 2065/2024) – e "massa complessiva" qualificano la normativa di settore applicabile. Nel verbale impugnato, testualmente, viene indicato il "peso accertato", assimilabile alla "massa complessiva a pieno carico", di cui al comma 2 dell'art. 167 del codice della strada. Tenuto conto del diverso trattamento sanzionatorio delle due norme in esame (artt. 10 e 167 cds), diventa fondamentale e pregnante il tenore letterale degli artt. 200 e 201 cod. strad. ("estremi precisi e dettagliati della violazione") e 383 del Regolamento di Attuazione CDS ("citazione della norma violata"). Nel caso di specie, il verbale impugnato risulta viziato laddove non indica con esattezza la norma violata e tale vizio ne determina la nullità.

Spese di giudizio secondo soccombenza.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato e condanna il Comune di Carrara a rifondere all'opponente le spese di giudizio, che liquida in € 43,00 per anticipazioni non imponibili ed € 346,00 per compenso professionale, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Carrara il 13 novembre 2024

Vincenzo Locane

Avvocato Fabio Miele
Via P. Pellegrini, 2/C 54100 Massa
Tel. 0585 793922 Fax 0585 1815998
C.F. MLIFBA62S09F0230 P. Iva 00648610459
E-mail: avvocatofabiomiele@gmail.com

AL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

RICORSO EX ART. 22 L. 689/81 CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 5 D.LGS 150/2011

MOSTI MICHAEL, nato a Massa il 19/09/1988 ed ivi residente in via Fosso Nuovo n. 9 (c.f. MSTMHL88P19F023B), ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Massa (MS) via P. Pellegrini 2/C (Studio Avv. Fabio Miele), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Miele (MLIFBA62S09F023O – P.I. 00648610459), giusta delega in calce, dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 cpc, a mezzo fax al numero **0585 1815998** oppure all'indirizzo di posta elettronica studiolegale.miele@alice.it – avvfabiomiele@cnfpec.it, rappresenta quanto segue:

PREMESSO CHE

In data 05/04/2024, in Carrara (MS), sulla Galleria Strada dei Marmi, alle ore 09,50 circa, il veicolo condotto da Mosti Michael ATC tg. GF946WG di proprietà della Autotrasporti Bertuccelli di Mosti Michael e C. SAS, veniva fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Carrara, la quale gli contestava la violazione del precetto ex art. 10 commi 18,23 e 25 C.d.S. con verbale n. 2024/K1404 (*conducente del veicolo indicato in condizioni di eccezionalità circolava senza osservare le condizioni stabilite dall'autorizzazione*). **Tale violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di €. 794,00 oltre al fermo amministrativo del veicolo ed al ritiro della patente n. U177P2376T intestata al sig. Mosti Michael (per la successiva sospensione).**

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029549/2024 del 11/04/2024
Firmatario: FABIO MIELE

DIRITTO

L'articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità), comma 3 del Codice della Strada prescrive che **“E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:omissis...f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti 10 e 62 C.d.S.** Ma determinante è il dettato normativo ascripto al comma 7 che recita: *“I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:*

- a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'articolo 61;*
- b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;*
- c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistono limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;*
- d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.*

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali”.

Il comma 8, dell'articolo 10 del Codice della Strada prescrive che la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché

l'asse più caricato non superi le **13t.**, non può eccedere per i veicoli a motore isolati a due assi: **20t.**, a tre assi: **33t.**, a quattro o più assi di cui due anteriori direzionali: **40t.**; mentre per i complessi di veicoli a quattro assi: **44t.**, a cinque o più assi: **56t.** e a cinque o più assi per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: **54t.** Alla luce di quanto esposto appare evidente che un'eccedenza ai limiti di massa indicati al comma 8 dell'articolo 10 del Codice della Strada da parte di un mezzo d'opera, comporta una violazione riconducibile all'articolo 10, comma 7, lettera a) e 18 del Codice della Strada perché siamo in presenza di un veicolo che circola in condizioni di eccezionalità e pertanto assoggettato a autorizzazione. **La stessa Avvocatura Distrettuale di Genova con nota nr. 11029 (CS N 1/2001 R) del 6 agosto 2001** rispondeva alla Prefettura di Genova, in merito ad un quesito interpretativo sulle eccedenze di peso dovute a merce divisibile accertate durante la circolazione dei veicoli de quem, asserendo: *“Si ritiene applicabile la sanzione di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), e comma 18 del Codice della Strada anche nel caso in cui venga accertata un'eccedenza di peso dovuta a merce caricata su un veicolo classificato per effetto della quale vengano superati gli ulteriori limiti ponderali fissati dall'articolo 10, comma 8 del Codice summenzionato esclusivamente per tale tipologia di veicolo. Infatti secondo l'art. 10, comma 3, lettera f), è considerato anche quello effettuato con veicoli mezzi d'opera quando questi eccedano i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Nuovo Codice della Strada nonostante tali particolari veicoli siano generalmente adibiti al trasporto di cose. Pertanto la scrivente, sulla base dell'analisi degli*

articoli predetti (non sussiste giurisprudenza a tal proposito), concorda con codesta Prefettura nel ritenere applicabile anche al caso de quo la sanzione di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a) e 18 del C.d.S.". Alla risposta dell'Avvocatura Distrettuale di Genova fanno seguito le sentenze emesse dal **Giudice di Pace di Gemona del Friuli** rispettivamente in data **23 ottobre 2001** e **18 dicembre 2003** con le quali respinge i ricorsi confermando le contestazioni di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a) e 18 del Codice della Strada. Con circolare nr. **300/A/23649/101/21/2** del 19 Giugno 1997 il Ministero dell'Interno ha fornito un quadro unitario di tutta la materia attraverso l'unificazione e l'integrazione degli indirizzi procedurali e delle disposizioni fino ad allora impartite per quanto riguarda i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché le scorte della Polizia Stradale e le scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale", **ma al paragrafo 7 (Regime sanzionatorio) nell'evidenziare che la disciplina sanzionatoria dell'articolo 10 del Codice della Strada si applica quando l'oggetto trasportato è considerato indivisibile**, ha fatto salvo quanto sarà precisato per i mezzi *de quem*. Ad oggi il Ministero dell'Interno non ha ancora disciplinato categoricamente, con una apposita circolare, il regime sanzionatorio da applicare al caso di specie, ovvero al veicolo che ecceda i limiti di massa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 10 del CdS.

Tra gli operatori di polizia stradale, a seconda dell'interpretazione (ed anche della provincia di appartenenza) si sono delineate due correnti di pensiero di cui una (che

rappresenta la maggioranza) è per l'applicazione dell'articolo 167

e l'altra invece per l'applicazione dell'articolo 10 del Codice della Strada.

Per quanto riguarda l'applicazione della franchigia del 5% ai mezzi d'opera, si rappresenta che il Ministero dell'Interno con circolare nr. 300/A/2/35396/108/5/1 del 02 ottobre 2001 in merito ad un quesito ha precisato che l'articolo 62, comma 4 del Codice della Strada, individua esplicitamente solo i complessi veicolari senza fare riferimento all'applicazione o meno, ai mezzi d'opera isolati, della franchigia del 5% sui citati limiti legali. Particolare rilevanza viene espressa nel dettato della già menzionata circolare laddove *“In proposito questo Ufficio, sentito il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, e tenuto conto che l'art. 167 del C.d.S. prevede per i veicoli eccezionali la franchigia del 5% calcolata sui limiti legali di cui all'art. 62, ritiene tale beneficio applicabile ai mezzi de quem. Pertanto, “...omissis.....gli organi di polizia stradale, in sede di verifica delle caratteristiche ponderali dei mezzi d'opera isolati, applicheranno la franchigia del 5% calcolata sui limiti di massa previsti dall'articolo 62 del CdS”.*

Inoltre, in merito all'applicazione del sistema sanzionatorio che interessa la circolazione dei veicoli classificati «mezzi d'opera» in sovraccarico per effetto di carichi **divisibili** (art. 10, comma 8, o art. 167 del Codice della Strada), in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Provincia di Bologna (Ufficio Trasporti Eccezionali), il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno con la nota prot. n.

300/A/844/11/101/21/2 del 25 gennaio 2011, «*pur registrando, come sottolineato anche da codesto Ufficio, una prassi amministrativa disomogenea che non esclude l'applicazione dell'articolo 167 del C.d.S.*», ha espresso il: «*parere che la decisione del legislatore di inserire le disposizioni relative ai mezzi d'opera all'interno dell'articolo 10 del Codice della Strada induca a ritenere che il superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 10, comma 8, ancorché su strade "dichiarate" percorribili dall'ente proprietario, non possa essere sanzionato dal comma 19 dell'articolo 10 del C.d.S., né dall'articolo 167, comma 11, ma debba essere sottoposto alle sanzioni di cui al **comma 18 dell'articolo 10 del Codice della Strada***». Analogamente, come rettificato con la **nota prot. n. 300/A/1991/11/101/21/2 del 22 febbraio 2011**, «*transitare sulle strade non percorribili con un mezzo d'opera eccedente i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62 ma non quelli di cui al comma 8 dell'articolo 10 C.d.S., concretizza la violazione del **comma 22 dell'articolo 10 del Codice della Strada** e non del comma 18 come erroneamente trascritto nell'ultimo periodo della seconda pagina*» della precedente nota ministeriale del 25/1/2011. **La classificazione del veicolo in «mezzo d'opera» è riportata nella relativa carta di circolazione con una delle seguenti indicazioni: «veicolo classificato mezzo d'opera» o «veicolo classific. mezzo d'opera».**

A tal proposito, con la **circolare prot. n. 2117 del 09 gennaio 2008**, avente per oggetto: «*Veicoli "mezzi d'opera"*», il Ministero dei Trasporti ha fornito le seguenti precisazioni: «**È stata sollevata la questione relativa alla non omogeneità delle indicazioni riportate sulle**

carte di circolazione dei veicoli classificati "mezzi d'opera".
Generalmente, i veicoli suscettibili di classificazione quali "mezzi d'opera" sono individuati in sede di omologazione. Tale individuazione è indicativa della conformità del veicolo ovvero dell'autotelaio alle prescrizioni ed ai parametri specificati all'appendice III, del titolo I, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. La specificità del veicolo "mezzi d'opera", potenzialmente classificabile tale, deve essere ulteriormente attestata sulla carta di circolazione con l'annotazione "veicolo classificato mezzo d'opera", quando lo stesso è immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua i trasporti di cui all'art. 54, comma 1, lettera n, Codice della strada. Tuttavia, le annotazioni inserite in sede di omologazione o di approvazione dei veicoli classificabili mezzi d'opera, ma anche in fase di stampa della carta di circolazione, non sono sempre univoche. Accade, in alcuni casi, che l'annotazione, riportata in forma abbreviata, come ad esempio "veicolo class. mezzo d'opera", o "veicolo classific. mezzo d'opera", ingenera incertezze sull'effettiva classificazione del veicolo.

In particolare, le predette disposizioni rappresentano un caposaldo altrettanto certo per tutti gli organi di polizia stradale che, durante lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sul territorio, hanno così la possibilità di addivenire ad una **«qualificazione»** inequivocabile del veicolo attraverso l'esame dell'apposita annotazione riportata sulla relativa carta di circolazione; Infatti, laddove sul documento di circolazione sia riportato «veicolo **classificato** mezzo d'opera» ovvero (in alternativa) «veicolo **class.to** mezzo d'opera» (in

sede di omologazione) non vi è dubbio che lo stesso debba essere definito come tale in **sede di immatricolazione** e conseguentemente soggetto alla specifica disciplina prevista per la circolazione di tale particolare tipologia di veicolo (*in primis*, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del Codice della Strada in caso di accertate eccedenze di peso, a prescindere dalla natura della merce trasportata, sia essa indivisibile che divisibile). Viceversa, e da ultimo, se un veicolo risulta solo «classificabile» mezzo d'opera o «classificato mezzo d'opera» in sede di omologazione o approvazione e non venga poi – all'atto dell'immatricolazione – «classificato» come tale sulla relativa carta di circolazione con una delle citate annotazioni (e venga, dunque, qualificato – a richiesta del proprietario – come semplice «autocarro») non vi è dubbio che non sarà assoggettato alla specifica disciplina dei veicoli «classificati» mezzi d'opera, bensì a quella prevista per i normali autocarri adibiti al trasporto di qualunque tipologia di merce (per conto di terzi o in conto proprio) nel rispetto degli ordinari limiti massimi di peso stabiliti per questo tipo di veicoli dall'art. 62 del Codice della Strada (e, quindi, in caso di sovraccarico riconducibile a merce divisibile alle sanzioni dell'art. 167 del medesimo Codice e non a quelle dell'art. 10 dello stesso), **esattamente come nella fattispecie per cui è causa in cui il veicolo, risulta allo stato immatricolato come “autocarro per il trasporto di cose conto terzi”, il veicolo *de quo* può essere utilizzato dal legittimo proprietario come semplice autocarro non necessitando di alcuna autorizzazione! Si aggiunga, inoltre, che la merce trasportata (n. 4 blocchi di marmo) è da**

considerarsi oggettivamente “merce divisibile” per cui l’unico articolo applicabile nel caso di specie (e solo in caso di sovraccarico) è il 167 e non, come erroneamente applicato, l’art. 10 del D. Lgs 285/1992!

Nel caso di specie, invece, gli agenti operanti avrebbero dovuto verificare l’eventuale superamento del limite di massa complessiva (previsto per il veicolo a quattro assi) e, in caso di eccesso ponderale, applicare la sanzione ex art. 167 del cds.

In tal senso si è pronunciato l’ufficio del Giudice di Pace di Lucca con sentenza n. 135/14 (D.ssa Grillai); sent. n. 314/2021 (Dott. A. Breschi); sent. n. 118/21 e sent. 350/21 (Dott. A. Scotto); sent. 656/2021 (D.ssa Correggia Anna) e sent. n. 741/2021 (Dott. Casodi) nonché sentenza n. 1881/2016 del Tribunale di Lucca (Dr. Trovato) i quali, pronunciandosi su un analogo caso normativo, ampiamente argomentando, accoglievano il teorema difensivo rappresentato nel presente ricorso e, per l’effetto, annullavano il verbale di contestazione impugnato). Si allega altresì sentenza n. 709/21 del Giudice di Pace di Lucca (D.ssa Correggia), con annesso ricorso e documentazione allegata, dal quale si evince che lo stesso comando Polizia stradale di Lucca ha emendato il proprio operato nel caso di specie ritenendo inapplicabile l’art. 10 CDS nella fattispecie rappresentata (veicolo **non immatricolato mezzo d’opera ma semplice autocarro per il trasporto di cose conto terzi).**

RELATIVAMENTE ALLA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

OPPOSTO EX ART 5 D.LGS 150/2011

I gravi motivi e le circostanziate ragioni che inducono alla

sospensione del provvedimento opposto si sostanziano, in primo luogo nella falsa applicazione dell'art. 10 per il veicolo condotto dal sig. Mosti Michael il quale, come si evince dalla lettura della carta di circolazione, è stato immatricolato come autocarro per il trasporto di merci conto terzi. L'unico precetto applicabile (ma solo in caso di accertato sovraccarico) era quello previsto e sanzionato dall'art. 167 del cds che non prevede né il fermo amministrativo del veicolo né la sospensione della patente di guida.

Il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile è insito nella privazione della patente di guida e del veicolo intestati al sig. Mosti Michael che comporterebbe la totale cessazione dell'attività del ricorrente (conducente professionale e padroncino) per il periodo di sospensione applicato, con conseguente ed irreparabile danno economico. Il sig. Mosti trae dall'attività di conducente professionale **l'unica fonte di sostentamento economico**. Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo (tg. GF946WG) è l'unico veicolo di cui dispone il ricorrente per svolgere la propria attività; la privazione dello stesso, anche per un periodo limitato, comporterebbe un grave quanto insanabile danno economico anche in considerazione della circostanza che il ricorrente è gravato dal pagamento di un mutuo e di un leasing (come si evince dalla documentazione che si allega).

Tali effetti pregiudizievoli e negativi, oggettivamente conosciuti e conoscibili, unitamente ai motivi di ricorso proposti, ad avviso dell'esponente, integrano i gravi e fondati motivi per legittimare una richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, che si sostanziano nel c.d. *fumus boni juris* e nel *periculum in*

mora;

Tutto ciò premesso in nome e per conto di Mosti Michael, il sottoscritto avvocato fa rispettosa

ISTANZA

affinché il Giudice di Pace Ill.mo voglia dichiarare la nullità del verbale n. 2024/K1404 della Polizia Locale di Carrara ed ordinarne l'archiviazione, **con la sospensione dei termini di tempo e pagamento, revocando il provvedimento di fermo amministrativo ed ordinando l'immediata restituzione della patente di guida n. U177P2376T e della carta di circolazione**, con vittoria di spese ed onorari del giudizio Iva e Cap come per legge.

Al fine della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di €. 794,00

Si produce:

- 1-Verbale di contestazione;
- 2-Fermo amministrativo;
- 3-Copia carta di circolazione del veicolo;
- 4-Sentenza n. 135/2014 del Giudice di Pace di Lucca D.ssa Grillai;
- 5-Sentenza n. 314/2021 del Giudice di Pace di Lucca Dott. Breschi;
- 6-Sentenza n. 118/2021 del Giudice di Pace di Lucca Dott. A. Scotto;
- 7-Sentenza n. 350/2021 del Giudice di pace di Lucca Dott. A. Scotto;
- 8-Sentenza n. 1881/2016 del Tribunale di Lucca, Dr. Trovato;
- 9- Sentenza 709/21 Giudice di Pace di Lucca D.ssa Correggia;
- 10- Sentenza n. 741/2021 Giudice di Pace di Lucca Dott. Casodi;
- 11- Sentenza n. 68/2022 del Giudice di Pace di Lucca Dott. Scotto;
- 12-Contratto locazione finanziaria n. 21001405 Scania Finance Italia

e relativo piano di ammortamento;

13- Fatture in scadenza

Massa-Carrara, li 10 aprile 2024

Avv. Fabio Miele



AL SETTORE
AVVOCATURA COMUNALE

OGGETTO: proposta di appello ed atti relativi – sentenza Dott. Vincenzo Locane Mosti Michael
– sentenza n. 127/2024.

Con riferimento a quanto in oggetto si allega proposta di appello avverso la sentenza sopra indicata. A tal fine si allega, altresì, ricorso del Sig. Mosti Michal, comparsa di costituzione e risposta del Comando scrivente e relativi allegati, note delle parti e sentenza nr. 127/2024, Dott. Vincenzo Locane.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, se necessari, e si chiede riscontro alla presente al fine di predisporre, se del caso e da parte del Comando scrivente, alle eventuali incombenze successive.

Distinti saluti.

Il Delegato alla Rappresentanza in giudizio davanti al Giudice di Pace

Ten. Emanuele Bassani

COMUNE DI CARRARA
A.O. COMUNE DI CARRARA
Protocollo N.0010195/2025 del 04/02/2025



**PROPOSTA DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CAUSA R.G. 232/2024
MOSTI MICHAEL CONTRO COMUNE DI CARRARA
CONTESTAZIONE ART 10 CDS ACCERTATO MEDIANTE SUPERAMENTO DELLA
MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DI VEICOLO ECCEZIONALE**

In data 05.04.2024 Mosti Michael veniva fermato alla guida del veicolo eccezionale targato GF946WG mentre trasportava blocchi di marmo. Dal controllo della bolla della pesa pubblica di Miseglia emergeva che la la massa complessiva a pieno carico fosse pari a ton. 51,060 e come tale superasse i limiti imposti dalla autorizzazione nr. 177 della Provincia di Massa Carrara, che autorizzava il veicolo a viaggiare con massa complessiva a pieno carico pari a ton. 48,00. emergeva che anche applicando il 5% di tolleranza legalmente previsto (ton. 2,4) lo stesso superasse di ton 0,66 quanto prescritto in autorizzazione, per cui gli operatori procedevano alla contestazione della violazione prevista dall'art 10 c18 e seguenti.

Mosti Michael presentava ricorso, sostenendo che nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi l'art 167 del CDS e non l'art 10 dello stesso codice in considerazione del fatto che il trasporto era costituito da più blocchi e quindi divisibile.

Il Giudice accoglie il ricorso extra petitum sentenziando che c'è differenza tra "portata" e "massa" e che indicando "peso accertato", assimilabile a "massa complessiva a pieno carico", si fa riferimento al comma 2 dell'art 167 e non al 10 contestato.

A prescindere dall'elenco che segue in cui si citano le precedenti sentenze favorevoli, si fa notare che anche l'art 10, al comma 8 parla di "massa complessiva a pieno carico".

Si rappresenta inoltre che sulla carta di circolazione in pagina 3 è chiaramente indicato "veicolo eccezionale puo' circolare solo con l'autorizzazione dei cui all'art. 10 T.U." mentre a pagina 4 troviamo "circolazione consentita senza obbligo di cui all'art.10 cds con massa max motrice di 32000 kg"; in altri termini, qualora il veicolo superi la massa massima (veicolo +carico) di 32 ton necessita di autorizzazione ex art 10 CDS quindi, qualora violi una delle prescrizioni (nel caso superamento di massa massima) nella stessa indicata e soggetto alle sanzioni previste dall'art. Contestato.

A sostegno si citano:

- Ordine di Servizio nr. 14 del 08.07.2000;
- sentenze tribunale di Massa nr. 137/2014; 673/2014; 1045/2016; 646/2017;691/2019;
- sentenze giudice di pace di Carrara nr. 82/2019; 83/2019; 20/2020; 50/2021; 191/2022; 113/2023; 81/2024;

Si chiede di valutare la proposizione di appello avverso la sentenza 127/2024, specificando che la materia è di particolare interesse considerato il numero di transiti giornalieri di autocarri impegnati nel trasporto di materiale lapideo che interessa il territorio del Comune.

Si allegano :

copia sentenza del 14.11.2024
copia ricorso
copia comparsa e successive note in sostituzione udienza
Verbale C.d.S. nr. 2023/K/1404 del 05.04.2023
Sentenze e ods citati

Il delegato

Ten. Bassani Emanuele

Carrara 24.11.2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 12/03/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Studio legale Avvocato Fabio Miele
- MASSA -

Gent.ma Sig.ra.
Avv. Sonia Fantoni

Mosti/Comune di Carrara
Sentenza Tribunale di Massa n. 56/2026 RG 720/2025

Gentile Collega,
stante l'avvenuto deposito della sentenza in oggetto, qui di seguito
indico i conteggi del dovuto:

Spese legali primo grado	€	346,00			
Spese generali 15%	€	51,90			
Cpa 4%	€	15,92			
Iva 22%	€	91,04			
Esborsi	€	43,00			
Spese legali secondo grado	€	231,00			
Spese generali 15%	€	34,65			
Cpa 4%	€	10,63			
Iva 22%	€	60,78			
Totale	€	884,91			

Chiedo che il pagamento venga effettuato direttamente al sottoscritto all'iban indicato nella proforma che allego.

In attesa di riscontro invio cordiali saluti.

Massa, 20 gennaio 2026

Fabio Miele


Via P. Pellegrini, 2/C-54100 MASSA- Tel. 0585793922 Fax 05851815998
E-MAIL: avvocatofabiomiele@gmail.com



TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DEL 16.01.2026

PROCEDIMENTO NR. 720/2025

COMUNE DI CARRARA

- PARTE APPELLANTE -

MICHAEL MOSTI

- PARTE APPELLATA -

Il giorno 16/01/2026 viene chiamata innanzi al Giudice Dr.Valentina Prudente la causa n.r.g. 716/2025 e compaiono

Per COMUNE DI CARRARA , l'avv.FERRARO LUCIA;

Per MOSTI MICHAEL, l'avv.RIZZO PINNA CARMELO in sost. avv. FABIO MIELE

è presente la tirocinante *ex art. 73 d.l. 69/13* dott. BEATRICE TONINI.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invita le parti alla discussione orale.

Per il Comune di Carrara l'avv. Ferraro precisa le conclusioni come da ricorso;

per MOSTI MICHAEL l'avv. RIZZO PINNA precisa le conclusioni come da comparsa.

I procuratori rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo.

Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, dà lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE

R.G. 720/2025

Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

COMUNE DI CARRARA, parte appellante assistita e difesa da avv.ti FANTONI SONIA e FERRARO LUCIA ;

e

MICHAEL MOSTI, parte appellata assistita e difesa da avv.MIELE FABIO

CONCLUSIONI:

per parte appellante:

All'Ill.mo Tribunale adito accogliere lo spiegato appello e per l'effetto revocare e/o annullare la sentenza n. 127/2024 del Giudice di Pace di Carrara, confermando il verbale opposto n. 2024/K1404 e le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese.

Per parte appellata:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, ritenuti fondati i motivi sopra esposti, nel merito confermare la sentenza n. 127/2024 del Giudice di Pace di Carrara resa nell'ambito del procedimento RG 232/2024 e respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello, il Comune di Carrara conveniva in giudizio Mosti Michael chiedendo la riforma della sentenza n. 127/2024 del 13.11.2024, resa dal giudice di pace di Carrara nel procedimento n.r.g. 232/2024, con la quale aveva accolto il ricorso dell'opponente e annullato il verbale impugnato.

Esponava il Comune che, con verbale n. 2024/K1404 del 5 aprile 2024, la Polizia Locale di Carrara accertava che Michael Mosti circolava lungo la Strada dei Marmi, in località Nazzano, alla guida

dell'autocarro targato GF946WG, avente massa complessiva pari a 51,060 tonnellate, superiore a quella consentita dall'autorizzazione n. 177 della Provincia di Massa Carrara, in violazione dell'art. 10 c. 18 e 24 cds ("Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità").

In particolare, il Comune sosteneva che, nonostante il veicolo fosse immatricolato come autocarro per trasporto di cose conto terzi e il carico fosse costituito da quattro blocchi di marmo, dunque "merce divisibile", la fattispecie non potesse essere ricondotta a quella di cui all'art. 167 cds ("Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi"), come, invece, sostenuto da controparte.

Con sentenza n. 127/2024 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso.

Il Comune propone appello, deducendo in via preliminare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. Lamentava, infatti, che il giudice di pace avesse fondato la decisione su una nullità del provvedimento per violazione di legge e per l'inosservanza degli artt. 200 e 201 cds, profili mai dedotti dall'opponente, il cui ricorso introduttivo era circoscritto alla sola contestazione della riconducibilità della fattispecie all'art. 10 cds.

L'appellante deduceva, altresì, come il veicolo dovesse qualificarsi "eccezionale", trattandosi di autocarro a quattro assi con massa complessiva a pieno carico pari a 48 tonnellate, ciò che ne consentiva la circolazione solo previa autorizzazione *ex art.* 10 cds, in assenza della quale la massa massima consentita sarebbe stata pari a 32 tonnellate. Nel caso di specie, il mezzo circolava con massa complessiva eccedente i limiti autorizzati, come comprovato da bolla della pesa pubblica di Miseglia n. 37851, consegnata agli agenti al momento del controllo, risultando irrilevante la natura divisibile o indivisibile del carico trasportato.

In ogni caso, il Comune richiamava la circolare del Prefetto di Massa Carrara n. prot. 1897/2000, a mente della quale, per i veicoli eccezionali, le eccedenze di massa sono pacificamente sanzionate ai sensi dell'art. 10 comma 18 cds e non all'art. 167, come prospettato dall'appellato.

Si costituiva l'appellato, sostenendo che, già nel ricorso introduttivo, fosse già stato specificamente dedotta l'erronea applicazione dell'art. 10 cds, in luogo dell'art. 167.

Il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sulla carenza di corretta terminologia tecnica nel verbale impugnato, rilevando la confusione tra i concetti di "portata", "massa" e "massa complessiva a pieno carico". In particolare, l'indicazione del solo "peso accertato", assimilabile alla massa complessiva a pieno carico, senza un'esatta qualificazione tecnica, aveva impedito al destinatario della sanzione di comprendere con certezza quale fosse la norma violata, determinando la nullità del verbale.

L'appellato contestava, altresì, il secondo motivo di appello, rilevando che, dalla carta di circolazione, emergeva che il mezzo, pur se idoneo a essere utilizzato come veicolo eccezionale, risultava immatricolato come autocarro per trasporto di cose – uso di terzi. Ne conseguiva che, in caso di superamento dei limiti di massa per effetto di sovraccarico da merce divisibile, trovava applicazione l'art. 167 cds e non l'art. 10, riservato ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di carico indivisibile.

Nel caso di specie, la merce trasportata consisteva in quattro blocchi di marmo, da considerarsi divisibili, come comprovato anche dalla documentazione fotografica in atti. Pertanto, l'eventuale violazione avrebbe dovuto essere accertata mediante verifica del superamento della massa complessiva consentita per il veicolo a quattro assi e, solo in caso di esito positivo, sanzionata ai sensi dell'art. 167 cds, con l'obbligo di ripristino della regolare portata del mezzo prima della ripresa della marcia.

Tale interpretazione trovava conforto in un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla difesa, nonché nella circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/23649/101/21/2 del 19 giugno 1997, la quale chiariva che il regime sanzionatorio dell'art. 10 cds si applicava in presenza di carico indivisibile.

Concludeva pertanto chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ciò posto, si evidenzia che l'appello è ammissibile, seppur relativo a causa di valore inferiore a € 1100, essendo dedotta violazione di legge. Si osserva, poi, che, nel ricorso introduttivo del giudizio di

opposizione, l'odierno appellato aveva espressamente dedotto l'erronea applicazione dell'art. 10 cds, sostenendo che la condotta contestata dovesse essere ricondotta all'art. 167, ciò che esclude il vizio di ultrapetizione.

Dagli atti risulta poi pacifico che il veicolo condotto dall'appellato fosse immatricolato come autocarro per trasporto di cose conto terzi (cfr. doc appellato pag. 17 allegato semplice – fascicolo primo grado) e che il carico dell'autocarro fosse costituito da quattro blocchi di marmo, materialmente separabili e trasportabili in più viaggi (cfr. documentazione fotografica appellato pag. 26 allegato semplice – fascicolo di primo grado).

L'art. 10 disciplina la circolazione dei veicoli eccezionali, cioè quelli che presentino le caratteristiche di cui agli artt. 61 e 62 cds, e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Diversamente, l'art. 167 trova applicazione nei casi di superamento dei limiti di massa per effetto del trasporto di merci divisibili.

Ora, l'autocarro in questione risulta aver lunghezza di 9.860 m, larghezza di 2550 m e portata di 32810 kg, vale a dire non presenta i requisiti di cui agli artt. 61 e 62 per qualificarlo come eccezionale. Peraltro, nel verbale di accertamento non si fa alcun riferimento alla sagoma, ma solo al peso accertato e, quindi, ai limiti di massa (parametri, invece, entrambi da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 10).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult. parte):

Valore della causa: fino a € 1.100

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 131,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 200,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 462,00
<hr/>	
Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult. parte	- € 231,00
<hr/>	
Compenso totale	€ 231,00

oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da COMUNE DI CARRARA nei confronti di MICHAEL MOSTI avverso la sentenza n. 127/2024 del 13.11.2024, resa dal giudice di pace di Carrara, ogni diversa istanza, eccezione, difesa disattese, così provvede:

RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 127/2024 del giudice di pace di Carrara;

CONDANNA il Comune di Carrara alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 231,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso in Massa, in data 21/05/2025.

IL GIUDICE

Dr. Valentina Prudente



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

Comparsa di costituzione e risposta

R.G. n. 253/2024 Dott. Vincenzo Locane

Udienza di comparizione parti: 13/11/2024 ore 9:00

Parte resistente:

Comune di Carrara (cod. fisc. 00079450458) con sede in 54033, Carrara (MS), Piazza Il giugno 1, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. L. 689/81, si costituisce in giudizio tramite personale delegato, come da atto di delega depositato c/o la competente cancelleria in data 28/06/2017 (prot. Comune di Carrara n. 46812 del 23/06/2017);

Parte ricorrente:

Mosti Michael rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Miele.

Oggetto: ricorso art. 204 bis del Codice della Strada e art. 7 e ss. D.Lgs. 150/2011 avverso verbale di accertamento n. 1404/K/2024 ex art. 10 c. 18 e 23 e 24 e 25 del cds ("trasporto eccezionale senza autorizzazione - massa in eccedenza").

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0088699/2024 del 25/10/2024
Firmatario: EMANUELE BASSANI

1. L'accertamento del tipo in esame (all. 1) è relativo alla violazione delle norme in materia di cd. veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al Cds che disciplina, per il trasporto di cose, (nel caso specifico), l'ipotesi in cui il trasporto eccezionale avvenga in violazione delle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione (in particolare, il cd. superamento dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione). Siamo di fronte, nelle ipotesi di cui si tratta, a veicoli che già alla loro vista non sono "normali" cioè veicoli che, per esigenze legate alle loro funzioni, superano i limiti di sagoma o di massa stabiliti dal Codice della Strada per i veicoli cd. "ordinari" e la loro classificazione va annotata sulla carta di circolazione. Veicoli che, dunque, sono soggetti a specifica autorizzazione contenente prescrizioni e condizioni proprio perché oltre ad essere pericolosi per la circolazione degli automobilisti, possono arrecare seri danni alle infrastrutture e diventare un pericolo per l'incolumità e l'ordine pubblico (il "rischio" che potrebbero comportare è proprio quello che le strade possano crollare sotto il loro peso causando gravi conseguenze tra cui la perdita della vita per chi si trovasse nelle vicinanze di questi mezzi e nei pressi delle strade da loro percorse).

2. Premesso quanto sopra, occorre precisare che il veicolo condotto dal ricorrente, Autocarro Scania targato GF946WG, è autocarro a 4 assi avente portata complessiva a pieno carico pari a Ton. 48,00 (come da lettera "F.2" pag 2 della carta di circolazione) e, quindi, trattasi di veicolo eccezionale che, come tale, può circolare solo con autorizzazione di cui all'art. 10 del Cds, senza la quale, come da pagina 4 della carta di circolazione potrebbe circolare con massa massima pari a Ton. 32,00. Il veicolo di cui si parla stava circolando in eccesso di massa complessiva a pieno carico, come confermato da bolla della pesa pubblica di Miseglia nr. 37851, consegnata agli Agenti accertatori al momento del controllo, in Carrara, gall. Strada dei Marmi. La carta di circolazione del veicolo targato GF946WG di cui trattasi, nella pagina 3 riporta più volte la dicitura "veicolo eccezionale" ed espressamente prevede "VEICOLO E C C E Z I O N A L E P U O ' C I R C O L A R E S O L O C O N L ' A U T O R I Z Z A Z I O N E D I C U I A L L ' A R T . 1 0 D E L T . U .", per cui non vi è dubbio che nel momento in cui superi il peso complessivo di 32 ton rientri nella configurazione di veicolo eccezionale e come tale vincolato all'autorizzazione di cui all'art. 10 del CdS.

3. Il superamento dei limiti di massa, di cui trattasi nel caso specifico, comporta l'applicazione dell'art. 10 c. 18 del cds con le sanzioni accessorie di cui al comma 24 del cds stesso. Il conducente è responsabile per il carico trasportato e a nulla rileva la mancanza di strumenti di peso. E' sempre e comunque un preciso obbligo quello di "circolare" rispettando la legge.

Si tenga conto, poi, che sempre, a mente del Codice della Strada, al momento del controllo, viene applicata la cd. tolleranza del 5% sulla massa massima autorizzata trasportabile con lo scopo, appunto, di consentire di "coprire" l'errore strumentale o comunque una certa variabilità del peso dovuta a fattori ambientali. Come è avvenuto anche nel caso di specie tenendo a mente, altre sì, il verbale impugnato: così se la massa complessiva a pieno carico di 48 tonnellate consente il 5% di tolleranza e, quindi, un totale di 50,40 tonnellate, nel caso di specie e con bolla n. 28298 di cui al verbale in esame è stato accertato il sovraccarico di Kg. 660. Il superamento dei limiti di massa autorizzata configura, in ogni caso, la violazione in esame indipendentemente dalla quantità del superamento. Si consideri che nella contestazione è stata applicata la tolleranza nell'interpretazione più favorevole al ricorrente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 12/03/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ossia sulla massa autorizzata ex art. 10 e non come si chiederebbe in ricorso sulla massa massima per categoria senza tale autorizzazione che avrebbe comportato uno sfioramento ancora maggiore del limite (5% di Ton. 32.00= 1.6 Ton./ Ton 48.00 + 1.6= 49.6) pari ad una eccedenza di t 1.46.

Sul punto occorre far presente una recente sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Carrara, Dott. Bassioni (n. 50/2021 del 5/5/2021 – RG. 320/2019) dove, in un caso analogo (sovraccarico anche senza autorizzazione) è stato affermato che, pur avendo l'autorizzazione, comunque il mezzo sarebbe stato in sovraccarico ritenendo corretto l'operato compiuto dal Comando scrivente.

Poi, si fanno presenti anche le sentenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Carrara (ossia la n. 82/2019 – RG. 502/2018 riunita alla n. 600/2018 e la n. 83/2019 – RG. 490/2018 e la n. 20/2020 – RG. 248/2019) che, analogamente per le violazioni ex art. 10 del cds, riconoscono la legittimità degli accertamenti compiuti con pronunce di inammissibilità e/o di convalida dei provvedimenti opposti.

Oltre, poi, a sentenza di appello del Tribunale di Massa (che si allega) ossia la n. 1045/2016 Dott. Puzone che, proprio nel caso di superamento della massa a pieno carico ex art. 10 del Cds, (in quel caso, in primo grado il ricorrente, riferiva dell'impossibilità di sapere il peso stante il blocco "unico e informale") così si esprime: "non hanno contestato il peso...dichiarazione confessionaria...da considerare...prova legale del fatto...; circostanza irrilevante...non costituisce un'esimente...la mancata disponibilità di uno strumento di misura adeguato al caso...".

Come nel caso di specie, dove appunto, non vi è contestazione sul peso così come sanzionato con il verbale in oggetto ma l'assenza di pesa in cava.

Si segnala anche una recente sentenza (n. 113/2023) del Giudice Dott. Bassioni (RG, 428/2021) e, per un caso simile a quello di cui all'oggetto, anche sentenza del Dott. Locane relativa a RG. 346/2023 – in quest'ultimo caso i ricorrenti contestavano anche l'assenza di pesa – .

Si segnala, ancora, sentenza del Tribunale di Massa n. 646/2017 (che si allega) in materia di sovraccarico ex art. 167 del Cds che ha riconosciuto alle certificazioni delle pesa pubbliche (a quel tempo di Torano) la natura di fonti di prova atte ad asseverare l'illecito riscontrato con richiamato all'art. 167 c. 18 del Cds secondo il quale, così si legge in sentenza: "costituiscono fonti di prova le risultanze degli strumenti di pesa...; essendo le bolle di pesa pubblica...atti pubblici...redatti da pubblico ufficiale...presentano valore costitutivo e diretto a provare un'attività da lui compiuta (Cass. pen. 16496/06)".

4. Infine, per quanto riguarda le ulteriori considerazioni il Comando scrivente ritiene che l'esimente invocata per i cd. "motivi di lavoro/economici" sia insussistente, nel caso di specie, e comunque non provata. La Suprema Corte (Cass. n. 5710/85 su un caso di circolazione senza carta di circolazione) ha precisato che l'esimente dello stato di necessità non può configurarsi laddove il motivo, per il contravventore, è quello di evitare danni economici.

Quanto sopra a conferma della legittimità dell'operato del Comando scrivente che, con riferimento a quanto esposto ed allegato, ha adempiuto all'onere probatorio ad essa incombente mentre non sono stati allegati atti o fatti tali da contrastare quanto accertato con il verbale in oggetto, aldilà di mere argomentazioni puramente generiche.

Si fa presente, in conformità alle norme del Cds, che la patente di guida e la carta di circolazione di cui all'accertamento in esame sono stati inoltrati alle autorità competenti considerato che i provvedimenti "definitivi" in merito agli stessi non sono di competenza del Comando scrivente ma della Prefettura, da un lato, e della Motorizzazione Civile, dall'altro – ci risulta, agli atti, la restituzione della carta di circolazione alla società in oggetto a seguito della presentazione del predetto ricorso e della relativa sospensiva del verbale impugnato –.

Premesso quanto sopra, disattesa e reietta ogni contraria e diversa eccezione, deduzione, ritenuto fondato l'accertamento di cui all'oggetto, si conferma la validità del verbale n. **1404/K/2024** e si chiede affinché l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace dichiari il rigetto del ricorso presentato dal Sig. Dell'Amico Stefano determinando, per il combinato disposto degli artt. art. 204 bis del cds, art. 7 D.Lgs. 150/2011 e art. 23 L. 689/81, l'importo dovuto tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata e/o convalidando il verbale. In ogni caso tenendo indenne il Comune di Carrara da ogni onere e spesa del presente giudizio stante la legittimità dell'accertamento n. **1666/K/2024**

Allegati:

1. verbale n. 1404/K/2024 con relativi allegati (compreso copia carta di circolazione);
2. bolla pesa Miseglia fonte dell'accertamento;
3. sentenza Tribunale di Massa n. 1045/2016 e sentenza Tribunale di Massa n. 646/20173.
4. sentenze citate GDP Carrara.

Il Delegato

Ten. Emanuele Bassani

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 12/03/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

N. 2024/K1404
Reg.

Comune di Carrara

P.zza C.V. Lodovici, 1 54033 Carrara MS

COMANDO POLIZIA LOCALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Art. 201 del D.L.vo 30.1.1992 n. 285 e art. 385 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il giorno 05/04/2024, alle ore 09.50, nel Comune di CARRARA, GALL. STRADA DEI MARMI, noi sottoscritti Agente B. G. Matr. 237 e Agente T. P. Matr. 194 abbiamo accertato quanto segue.

MOSTI MAICHAEL, nato a MASSA il 19/09/1988 e residente a MASSA in VIA FOSSO NUOVO N 9
Documento: CQC Patente di guida Cat. C n. U177P2376T, rilasciato il 04/05/2023 da U.C.O. - DTT
nella sua qualità di: **TRASGRESSORE**

Tipo veicolo: **AUTOCARRO SUP. 3,5 T.**
Marca / modello: **SCANIA Targa: GF946WG**

SAS AUTOTRASPORTI BERTUCCELLI DI MOSTI MICHAEL E C., con sede a MASSA in VIA FOSSO NUOVO N 9
nella sua qualità di: **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

ha violato la seguente norma del **CODICE DELLA STRADA**
Art. 10, commi 18, 23, 24 e 25 - TRASPORTI ECCEZIONALI SENZA AUTORIZZAZIONE
QUALE CONDUCENTE DEL VEICOLO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' SUINDICATO CIRCOLAVA SENZA OSSERVARE LE CONDIZIONI STABILITE NELL'AUTORIZZAZIONE N 177 DEL 05 FEBB 2024 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA DI CUI ERA IN POSSESSO. INFATTI CIRCOLAVA SUPERANDO I LIMITI DI MASSA INDICATI NELLA AUTORIZZAZIONE. COME DA BOLLA N 028298 DEL 05 APR 2024 RILASCIATA DALLA PESA PUBBLICA DI MISEGLIA. PESO ACCERTATO KG 51060 PESO AMMESSO KG 50400 AUMENTATA DELLA TOLLERANZA PRVEVISTA DA NORMATIVA ECCEDENZA KG 660. LA PATENTE DI GUIDA E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE SONO RITIRATI AL CONDUCENTE VIENE INTIMATO A CONDURRE IL VEICOLO FINO A MASSA IN VIA FOSSO NUOVO CON L'AVVERTENZA CHE LO STESSO SARA' SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO PER TUTTA LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE COME DA SEPARATO VERBALE

Autoreverendo e onorevole il veicolo fino al deposito.
TP

Forma di contestazione: **LA VIOLAZIONE E' STATA CONTESTATA NELL'IMMEDIATO**
Note e dichiarazioni:

AVVERTENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

60 GIORNI dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento complessivo in misura ridotta di Euro 794,00 di cui Euro 794,00 per la sanzione amministrativa pecuniaria oltre ad Euro 0,00 per spese di procedimento e notificazione.
Il pagamento può essere effettuato:
1) prima di pagamento spontaneo collegandosi al sito <https://carrara.comune.pluginpay.it/> seguendo le istruzioni riportate.
2) andandosi al sito del **COMUNE DI CARRARA** e, tramite l'area "servizi on-line", oppure "cosa fare per" accedere a "Servizi di Polizia Municipale - OFFICE TELEMATICO" poi cliccare su "Esegui Pagamento Sanzioni di Polizia Municipale - online" e seguire le istruzioni.
3) avendo l'avviso PagoPA se presente, consultando le modalità che vi sono riportate nella sezione "dove pagare".
Il pagamento deve essere inferiore od oltre il prescritto termine di 60 giorni (non 2 mesi) dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

IN ACCESSORIE
commi 18, 23, 24 e 25: **SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA Art. 10, commi 18, 23, 24 e 25: SOSPENSIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE**

IL RESPONSABILE IN SOLIDO

GLI AGENTI ACCERTATORI
Agente B. G. Matr. 237
Agente T. P. Matr. 194



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



- 1. MOSTI
- 2. MICHAEL
- 3. 19/09/88 MASSA (MS)
- 4a. 04/05/2023 4c. MIT-UCO
- 4b. 03/05/2028
- 5. U177P2376T
- 7.

9. AM B C

13.

9.	10.	11.	12.
AM	19/01/13	03/05/28	
A1			
A2			
A			
B1			
B	10/01/00	03/05/28	
C1			
C	04/12/13	03/05/28	95(05/08/25)
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
 4b. Data di scadenza 4c. Rilevazione da 5. Numero della patente
 6. Valore del 7. Titolo della 72. Codice

12.71 M55176602H

AN 0950320



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 9 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D.LGS
267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 56/2026 -
R.G. 720/2025, COMUNE DI CARRARA/X.M.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 25/02/2026

Il Dirigente

Micheletti Paola

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 9 CON OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 56/2026 - R.G. 720/2025, COMUNE DI CARRARA/X.M.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 27/02/2026

Il Dirigente
Massimiliano Germiniasi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 5 DEL 3/03/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 20/02/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 56/2026 – R.G. 720/2025, COMUNE DI CARRARA/X.M.".

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribollini Candido, componente, nominati con deliberazione di C.C. n. 21 del 17/03/2025 e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025, per il periodo dal 17/03/2025 al 16/03/2028, si è riunito in data 3/03/2026 alle ore 15:30, in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93 del vigente Regolamento di contabilità per esprimere il seguente parere.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta in data 2/03/2026 tramite posta elettronica, sulla quale viene richiesto il parere di questo Collegio ai sensi dell'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto presente che il ricordato art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

Rilevato che con la proposta di delibera di cui all'oggetto viene disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 884,91 derivante dalla sentenza n. 56/2026 del Tribunale di Massa, Sezione Civile, iscritta nel R.G. n. 720/2025 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Sig. Michael Mosti., tramite l'Avv. Fabio Miele, avverso alla sentenza

56/2026 del Tribunale di Massa, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di doppio giudizio;

Vista la documentazione che accompagna la proposta di delibera in esame;

Considerato che in tale proposta di deliberazione è indicato che la copertura finanziaria della spesa da riconoscere avviene con risorse del bilancio corrente;

Visti:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 9 "Polizia locale, sicurezza, mobilità";
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore 2 "Risorse umane, finanziarie e societarie";

E S P R I M E

parere favorevole, per quanto di propria competenza, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 884,91 derivante dalla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 20/02/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 56/2026 – R.G. 720/2025, COMUNE DI CARRARA/X.M.".

Il Collegio ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Giuseppe Pandolfini – Presidente

(firmato digitalmente)

Dr. Candido Ribolini – Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi – Componente

(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione 2^a

Carrara, 12 Marzo 2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione n. 9/2026 " Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.lgs 267/2000 derivante dalla sentenza del tribunale di massa n. 56/2026-R.G 720/2025 Comune di Carrara/X.M.

In merito al parere sulla proposta deliberativa in oggetto, si comunica che la Commissione 2^a riunitasi in data 12/03/2026, presenti i seguenti consiglieri:

BARCHINI SILVIA (INSOSTITUZIONE DI CARUSI LETIZIA MURACCHIOLI BENEDETTA
NARDI GLIAN MARIA, CASTELLI AUGUSTO, VINCHESI LUCA, VANNUCCI ANDREA,
MADEO MARTINELLI, CAFFAZ SIMONE

si è espressa come segue:

voti favorevoli (n. 5): BARCHINI, MURACCHIOLI, NARDI, CASTELLI, VINCHESI

voti contrari (n. 1): NESSUNO

astenuti (n. 3): VANNUCCI, MARTINELLI E CAFFAZ

Il Presidente Commissione 2^a
Benedetta Muracchioli